



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL
CONFERIMENTO DI PREMI DI STUDIO E/O DI
RICERCA**



INDICE

<u>ART. 1 – OGGETTO</u>	pag. 3
<u>ART. 2 – ISTITUZIONE</u>	pag. 3
<u>ART. 3 – BANDO DI CONCORSO</u>	pag. 3
<u>ART. 4 – COMMISSIONE GIUDICATRICE</u>	pag. 3
<u>ART. 5 – ACCETTAZIONE DEL PREMIO</u>	pag. 4



ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il conferimento di premi di studio e/o di ricerca (d'ora in avanti premi) a favore di:
 - a) studenti/studentesse regolarmente iscritti/iscritte a corsi di studio istituiti ed attivati dall'Università degli Studi di Verona ex art. 3 del decreto n. 270/2004 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - b) laureati/laureate, laureati/laureate magistrali; specializzati/specializzate; dottori/dottoresse di ricerca che abbiano conseguito i titoli al termine dei corrispondenti corsi di studio di cui alla lettera a).
2. I premi costituiscono un riconoscimento, anche monetario, a fronte di un'attività di studio e/o di ricerca particolarmente meritevole svolta dai soggetti di cui al comma 1.

ART. 2 - ISTITUZIONE

1. I premi possono essere istituiti:
 - a) dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, previo parere del Senato Accademico;
 - b) dal Consiglio di Dipartimento;
 - c) dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
2. La deliberazione di cui al comma precedente deve contenere almeno la motivazione e la finalità del premio nonché l'importo del premio.

ART. 3 – BANDO DI CONCORSO

1. Il/la beneficiario/beneficiaria o i/le beneficiari/beneficarie del premio sono individuati sulla base di un bando di un concorso:
 - adottato dal/dalla Rettore/Rettrice se il premio è istituito ex art. 2, comma 1, lettera a), presente regolamento;
 - adottato dal/dalla Direttore/Direttrice di Dipartimento se il premio è istituito ex art. 2, comma 1, lettera b), presente regolamento;
 - adottato dal/dalla Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia se il premio è istituito ex art. 2, comma 1, lettera c), presente regolamento.
2. Il bando di cui al comma 1 deve almeno contenere:
 - a) il termine e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
 - b) l'eventuale documentazione da allegare alla domanda di partecipazione;
 - c) le modalità di selezione ed eventualmente i criteri di valutazione.
3. Il bando di cui al comma 1 deve essere pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo per 15 giorni.

ART. 4 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La commissione giudicatrice è composta da tre membri ed è nominata:
 - a) dal/dalla Rettore/Rettrice se il premio è istituito ex art. 2, comma 1, lettera a), presente regolamento;
 - b) dal/dalla Direttore/Direttrice di Dipartimento se il premio è istituito ex art. 2, comma 1, lettera b), presente regolamento;
 - c) dal/dalla Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia se il premio è istituito ex art. 2, comma 1, lettera c), presente regolamento.
2. La commissione giudicatrice predetermina i criteri di valutazione dei candidati/candidate in conformità all'art. 3, comma 2, lettera c), formula una graduatoria di merito ed individua il/la vincitore/vincitrice.
3. La graduatoria è approvata:



- a) dal/dalla Rettore/Rettrice se il premio è istituito ex art. 2, comma 1, lettera a); presente regolamento;
 - b) dal/dalla Direttore/Direttrice di Dipartimento se il premio è istituito ex art. 2, comma 1, lettera b), presente regolamento;
 - c) dal/dalla Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia se il premio è istituito ex art. 2, comma 1, lettera c), presente regolamento.
4. La graduatoria approvata di cui al comma precedente è pubblicata all'Albo Ufficiale di Ateneo.

ART. 5 – ACCETTAZIONE DEL PREMIO

1. Il/la vincitore/vincitrice del concorso deve accettare il premio entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione del conferimento del premio.
2. Se il/la vincitrice/vincitore non accetta entro il termine di cui al comma precedente si applica l'istituto del subentro mediante scorrimento della graduatoria.